

## **Sentenza N. 76 del 24 aprile 2013**

**Materia:** Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n) e terzo della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della **Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7** (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), **art. 8** che ha modificato in parte l'art.3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n.19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'articolo 8 della legge della Regione Lombardia 7/2012**

La norma impugnata consente alle istituzioni scolastiche di organizzare concorsi locali per reclutare il personale docente con incarico annuale per lo svolgimento di attività didattiche.

Il ricorrente ritiene la norma contrastante con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe il principio di riserva alla legislazione statale, ex *lettera n)*, della materia della pubblica istruzione, nella quale rientrerebbe il reclutamento del personale docente; violerebbe, inoltre, il principio di riserva alla legge statale, ex *lettera g)*, della materia riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, nella quale rientrerebbe l'accesso al pubblico impiego; ed infine violerebbe il principio di riserva alla legge statale, ex *lettera m)*, della materia inerente la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nella quale rientrerebbe senz'altro l'erogazione del servizio scolastico.

L'eccezione della Regione Lombardia di inammissibilità della questione - perché la disposizione impugnata prevede comunque un'intesa tra lo Stato e la Regione - non è stata accolta dalla Corte che ha rilevato la necessità della previsione in leggi statali delle forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione.

Per la Corte, il personale docente, anche quello a tempo determinato, fa parte del pubblico impiego ed il suo reclutamento deve provenire dallo Stato, nel rispetto della normativa legislativa esclusiva in materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, *lettera g*).

Per la Corte, l'inserimento della disposizione in un testo normativo intitolato "Valorizzazione dell'autonomia scolastica" non muta i termini della questione e non consente agli istituti scolastici di scegliere con concorsi locali il proprio personale.